



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 21-*nonies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione



precedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTO l'atto del Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 46497 raccolta 26980 del 20 settembre 2021, registrato a Roma in data 1 ottobre 2021 al n. 23103, serie 1T, con il quale Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi;

VISTO il decreto n. 239/EL-279/269/2018 del 12 aprile 2018, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa acquisizione dell'Intesa della Regione Siciliana, ha rilasciato alla società Terna S.p.A. l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna "Chiamonte Gulfi - Ciminna" e opere connesse;

CONSIDERATO che il progetto autorizzato prevede, in particolare:



- la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna tra l'esistente stazione elettrica "Chiaramonte – Gulfi" e l'esistente stazione elettrica "Ciminna", per una lunghezza totale di 171,3 km circa (opera principale);
- l'adeguamento della S.E. "Ciminna" (opera connessa);
- l'adeguamento della S.E. "Chiaramonte – Gulfi" (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 150 kV in semplice terna interferenti con l'opera principale (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 220 kV in doppia terna "Ciminna – Caracoli" e "Ciminna – Partinico" interferenti con l'opera principale (opera connessa);
- la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 380 kV in semplice terna "Chiaramonte Gulfi – Paternò" e "Chiaramonte – Gulfi – Priolo" (opera connessa);

CONSIDERATO che, per le sue caratteristiche, la suddetta opera è stata sottoposta a Valutazione di impatto ambientale e, nell'ambito del procedimento autorizzativo, è stato acquisito il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministero della Cultura), con decreto interministeriale n. 104 del 27 aprile 2016;

VISTA la sentenza n. 4737/2018 dell'1 agosto 2018, con la quale la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento in parte qua del citato decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 104 del 27 aprile 2016, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, per difetto di motivazione del parere favorevole con prescrizioni reso in data 27 luglio 2015 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo in merito alle varianti proposte da Terna S.p.A. (note TRISPA/P20150001645 del 24 febbraio 2015 e TRISPA/P20150008201 dell'11 giugno 2015);

CONSIDERATO che tale pronunciamento ha comportato la caducazione anche del citato decreto interministeriale n. 239/EL-279/269/2018 del 12 aprile 2018, di cui il decreto di compatibilità VIA annullato costituiva parte integrante e condizione necessaria, ai sensi del comma 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20180027119 del 31 ottobre 2018 (prot. MiSE n. 0088971 del 5 novembre 2018), indirizzata all'ex Ministero dello sviluppo economico e all'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale, in seguito alla succitata pronuncia, Terna S.p.A. ha presentato la richiesta di rideterminazione dei Ministeri autorizzanti in merito all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle suddette opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna ha chiesto la riemissione del



decreto di compatibilità ambientale e che i Ministeri autorizzanti procedano a:

- rideterminarsi in ordine all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle citate opere;
- dichiarare nuovamente la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e la loro inamovibilità;
- riapporte il vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione coattiva della servitù di elettrodotto ex articolo 52 quater del DPR n.327/2001;
- delegare nuovamente Terna S.p.A. a emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo;
- riapporte le necessarie misure di salvaguardia in ordine alle opere da costruire;

CONSIDERATO che le opere in questione sono finalizzate al miglioramento della sicurezza, della qualità e della continuità della fornitura dell'energia elettrica nell'area centrale della Regione Sicilia, favorendo lo sviluppo del tessuto socio-economico dell'Isola;

VISTA la nota prot. n. 91351 del 27 novembre 2018, con la quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, preso atto dell'istanza di Terna e in considerazione della persistenza dell'esigenza elettrica connessa al progetto in autorizzazione, come confermata nei Piani di sviluppo della RTN approvati dallo stesso Ministero, ha comunicato l'avvio del procedimento di rideterminazione dei Ministeri autorizzanti sul progetto in esame, sospendendo lo stesso procedimento fino alla data di conclusione dell'endoprocedimento ambientale;

VISTO il decreto interministeriale n. 125 del 15 giugno 2020, con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale delle opere in oggetto, avendo acquisito, tra l'altro, il parere favorevole dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rinnovato nel senso di quanto indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018

PRESO ATTO che la società proponente ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica, nonché a pubblicare l'Avviso del riavvio del procedimento sugli Albi Pretori dei Comuni interessati dalle opere per almeno 30 giorni consecutivi e sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Messaggero" e "Il Giornale di Sicilia" del 26 ottobre 2020;

VISTO il Decreto n. 239/EL-279bis/347/2021 del 17 dicembre 2021, con il quale i Ministeri autorizzanti, dopo aver svolto l'iter istruttorio secondo il modulo procedimentale della conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona ai sensi della L. n. 241/1990 ai fini della valutazione tecnica delle opere elettriche da parte delle amministrazioni interessate, nonché le attività propedeutiche per la dichiarazione di pubblica utilità e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle opere elettriche in oggetto, hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;



CONSIDERATO che le suddette opere consentiranno, inoltre, di ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte convenzionale ed eolica presenti nella parte orientale dell'Isola, migliorando l'affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in particolare nella città di Palermo, e di sfruttare maggiormente, anche in relazione all'entrata in esercizio del secondo collegamento a 380 kV "Sorgente - Rizziconi", l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di aumentare l'affidabilità della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale e di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse all'ampio sviluppo residenziale ed industriale dell'area geografica interessata dall'opera;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20220101071 del 18 novembre 2022, con la quale, a seguito dell'emanazione del suddetto decreto autorizzativo, la Società Terna S.p.A. ha segnalato a questo Ministero che "nel redigere il progetto esecutivo, ha riscontrato nell'avviso di avvio del procedimento effettuato sui quotidiani del 26.10.2020 e presso l'albo pretorio comunale, di aver omissso l'indicazione delle particelle e dei proprietari interessati dal passaggio dell'elettrodotto nel Comune di Assoro (EN)", e ha chiesto, vista la strategicità, l'urgenza e le ragioni di interesse pubblico della nuova opera elettrica autorizzata, quali azioni potessero essere intraprese per sanare il vizio sopra evidenziato, possibile causa di annullabilità del decreto autorizzativo;

VISTA la nota prot. n. 42203 del 13 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, considerando il carattere strategico dell'opera, ha avviato il procedimento di riesame con effetto conservativo del provvedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i., per la convalida del decreto autorizzativo n. 239/EL-279bis/347/2021 del 17 dicembre 2021, per quanto riguarda il vulnus dell'omissione delle pubblicazioni ex DPR 327/2001 nel Comune di Assoro, disponendo contestualmente che la società Terna procedesse, per conto di questa Amministrazione, a dare l'avviso di avvio del procedimento nel Comune di Assoro (EN), ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P2022010349 del 16 dicembre 2022, con la quale la Società ha trasmesso al Comune di Assoro e all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana copia digitale dell' "Avviso al Pubblico" di avvio del procedimento soprarichiamato, affinché lo stesso fosse pubblicato nell'Albo Pretorio online del Comune e sul sito della Regione Siciliana, per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 20 dicembre 2022, trasmettendo altresì la documentazione progettuale dell'opera in oggetto rimasta invariata rispetto a quanto autorizzato con il decreto autorizzativo n. 239/EL-279bis/347/2021 del 17 dicembre 2021 e la documentazione relativa al Piano particellare aggiornato al 10 novembre 2022;



VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230010084 del 30 gennaio 2023, con la quale la Società ha trasmesso a questo Ministero le attestazioni di avvenuta pubblicazione del Comune di Assoro e della Regione Siciliana, avvenute dal 19 dicembre 2022, nonché della pubblicazione del predetto avviso sul giornale “Il Sole 24 ore” e sul “Quotidiano di Sicilia”, in data 20 dicembre 2022, ed ha altresì confermato che nel periodo di pubblicazione presso le succitate Amministrazioni non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 6564 del 28 febbraio 2023, con la quale questa Amministrazione, visti gli adempimenti di legge compiuti dalla società Terna e preso atto che a tali adempimenti non hanno fatto seguito osservazioni di privati, ha comunicato la conclusione del procedimento di convalida del decreto interministeriale n. 239/EL-279bis/347/2021 del 17 dicembre 2021;

CONSIDERATO che l’elettrodotto 380 kV in doppia terna “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” e le opere connesse permangono di grande rilevanza strategica per il sistema elettrico italiano, in quanto sono finalizzate al miglioramento della sicurezza, della qualità e della continuità della fornitura dell’energia elettrica nell’area centrale della Regione Sicilia, oltre che alla riduzione dei vincoli di esercizio della produzione da fonti rinnovabili e da fonte convenzionale presente e prevista nella parte orientale dell’Isola, migliorando l’affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in particolare nella città di Palermo, consentendo di sfruttare maggiormente, anche in relazione all’entrata in esercizio del secondo collegamento a 380 kV “Sorgente - Rizziconi” e del realizzando collegamento Tyrrhenian Link, l’energia addizionale prevista, garantendo così una migliore copertura del fabbisogno isolano;

DATO ATTO che il vizio di annullabilità, come nel caso *de quo*, può essere sanato, ai sensi dell’art. 21, comma 2 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., tramite la convalida dell’atto stesso, in quanto la convalida è un atto amministrativo di secondo grado tramite il quale la Pubblica Amministrazione sana precedenti atti invalidati da vizi che ne determinano l’annullabilità, ripristinando il principio di legalità attraverso il potere di sanare l’irregolarità inficiante la validità degli atti, e rientra nei provvedimenti di conservazione dell’atto amministrativo rispondenti ai principi di economicità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione;

CONSIDERATO altresì che la convalida costituisce strumento di sanatoria di vizi di legittimità eliminabili con un provvedimento nuovo ed autonomo che si collega all’atto convalidato al fine di mantenerne inalterati gli effetti fin dall’origine;

RILEVATO che era presente al momento dell’esecutività dell’atto e permane tuttora l’interesse concreto ed attuale alla realizzazione delle opere di cui al decreto autorizzativo n. 239/EL-279bis/347/2021 del 17 dicembre 2021, sussistendo altresì le ragioni di interesse pubblico;

RITENUTO di voler salvaguardare l’attività svolta e di voler convalidare l’atto viziato, dati gli



interventuti presupposti di legge, in quanto il vulnus dell'omissione delle pubblicazioni ex DPR 327/2001 nel Comune di Assoro è stato eliminato;

DECRETA

Articolo 1

1. Il presente provvedimento convalida e sana con efficacia retroattiva il decreto autorizzativo n. 239/EL-279bis/347/2021 del 17 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 21, comma 2 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., in quanto erano presenti al momento dell'esecutività dell'atto e permangono tuttora l'interesse concreto ed attuale, nonché le ragioni di interesse pubblico, a salvaguardare la procedura conclusasi con l'emissione del predetto decreto per la realizzazione delle opere autorizzate.

2. Il presente provvedimento fa salve tutte le disposizioni contenute nel decreto sopra citato, sanando il vizio di omissione delle pubblicazioni ex DPR 327/2001, stante il principio di conservazione degli atti amministrativi, in quanto sono state espletate le procedure relative alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento nel Comune di Assoro (EN), ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA**

(dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(arch. Gianluigi Nocco)